

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL  
CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI  
CENTER FOR STUDIES IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL AFFAIRS**

**Art. 1 – Costituzione e sede**

1. Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, d'intesa con la Fondazione Collegio Europeo di Parma, il "Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – *Center for Studies in European and International Affairs*" (CSEIA), di seguito denominato Centro o CSEIA, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e del "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari".
2. Il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università, secondo quanto riportato all'art. 1, comma 2.1, del citato Regolamento di Ateneo, istituito al fine di coordinare attività di ricerca su tematiche internazionali ed europee.
3. Il Centro ha sede amministrativa a Parma, in Via Università 7, I piano, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, stanza Codice SIPE 01.03.015.

**Art. 2 – Finalità e principali attività**

1. Le principali attività poste in essere dal Centro si sviluppano nei seguenti ambiti: organizzazione, valorizzazione e svolgimento di attività di ricerca scientifica e di diffusione dei risultati su tematiche di rilievo europeo e internazionale.
2. All'interno di questi ambiti, il Centro intende perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) costituire gruppi di studio e di ricerca su tematiche di rilievo europeo e internazionale;
  - b) sviluppare il metodo interdisciplinare e interdipartimentale della ricerca, creando una piattaforma di scambio e interazione tra progetti di ricerca in materia di affari europei e internazionali, nonché attività di diffusione dei risultati facenti capo a diversi Dipartimenti dell'Ateneo;
  - c) potenziare la collaborazione con Professori e Ricercatori di altre Università italiane e straniere, con specialisti di chiara fama, afferenti a Centri e Istituti di ricerca di rilievo europeo e internazionale, nonché con rappresentanti di Istituzioni europee e internazionali e del mondo imprenditoriale;
  - d) promuovere la collaborazione con altri enti di ricerca, sia pubblici sia privati, tramite l'istituzione di una rete di partenariati;
  - e) favorire la mobilità internazionale, in entrata e in uscita, di Docenti, Ricercatori, Dottorandi di ricerca e Studenti per attività correlate a CSEIA;
  - f) organizzare convegni e seminari, a carattere scientifico o divulgativo, sui temi oggetto delle attività di ricerca di CSEIA o volti a diffondere i risultati di tali attività;
  - g) svolgere attività di consulenza nell'interesse di enti nazionali, europei e internazionali, e del settore

privato;

h) proporre all'Ateneo l'istituzione di Corsi per il conseguimento di Dottorati di ricerca, anche in co-tutela con altre Università, Centri e Istituti di ricerca;

i) proporre all'Ateneo l'attivazione di *master* di primo e secondo livello, corsi intensivi e corsi di alta formazione relativi a tematiche di rilievo europeo e internazionale, rivolti a chiunque sia interessato ad acquisire conoscenze approfondite nei settori dell'attività di ricerca di CSEIA;

l) promuovere il dibattito scientifico, organizzando, tra l'altro, la presentazione di volumi e pubblicazioni scientifiche su temi di interesse per l'attività di CSEIA;

m) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

### **Art. 3 – Durata**

1. Il Centro è attivato con Decreto Rettorale; ha una durata di 4 anni, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attivazione.
2. Il Centro può essere rinnovato, sulla base dei risultati conseguiti e del permanere delle finalità che lo giustificano.
3. La motivata proposta di rinnovo del Centro, corredata dalla relazione scientifica redatta a conclusione dell'ultimo periodo di attività e dal nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dal Consiglio del Centro in carica almeno tre mesi prima della scadenza, proposto dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4 – Amministrazione, finanziamenti, attrezzature, materiali inventariabili**

1. A CSEIA è riconosciuta autonomia amministrativa, gestionale e di budget, ai sensi del "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo" e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240 del 2010.
2. Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla U.O. di riferimento secondo quanto indicato dall'Art. 8 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".
3. Nell'ambito delle proprie finalità e competenze, CSEIA può partecipare a bandi di finanziamento, avanzare richieste di contributo, svolgere attività commissionate da enti pubblici e privati su contratti e convenzioni, svolgere prestazioni su tariffario, secondo le disposizioni stabilite da norme di legge e regolamenti vigenti. Inoltre, il Centro può disporre di fondi stanziati e trasferiti da parte dei Dipartimenti o di altre strutture dell'Ateneo e di fondi o beni provenienti da soggetti ed enti esterni interessati a sostenere le attività del Centro.
4. Il Centro, oltre alle attrezzature già a disposizione in fase istitutiva, può acquisire materiale inventariabile che viene preso in carico secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo. I singoli ricercatori o docenti di altri Dipartimenti potranno proporre in uso attraverso il loro Dipartimento attrezzature e materiale inventariabile.

## **Art. 5 –Organizzazione e personale**

1. Il Direttore di CSEIA provvede all'organizzazione funzionale dell'attività e alla gestione delle risorse umane assegnate dall'Amministrazione centrale; definisce inoltre le modalità organizzativo-gestionali in conformità a quanto indicato dalle Linee Generali di Organizzazione dell'Ateneo.
2. Il personale assegnato a CSEIA riferisce, sotto il profilo gerarchico–funzionale, al Direttore del Centro.

## **Art. 6 - Adesioni**

Successivamente all'istituzione. le adesioni al Centro di Dipartimenti o docenti afferenti a strutture anche diverse da quelle aderenti al Centro, sono approvate secondo le procedure descritte nell'art. 9 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

A CSEIA possono aderire anche singolarmente:

- Professori e Ricercatori dell'Università degli Studi di Parma afferenti alle strutture che aderiscono al Centro e che dichiarino la volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
- Professori e Ricercatori dell'Università degli Studi di Parma afferenti anche a strutture diverse da quelli aderenti al Centro che dichiarino la volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
- esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Le singole richieste di adesione sono presentate al Direttore di CSEIA, il quale le sottopone all'esame del Consiglio, che si pronuncerà in merito. Di tali nuove adesioni il Direttore di CSEIA dovrà dare comunicazione al Rettore semestralmente.

## **Art. 7 - Organi**

1. Sono organi di CSEIA: il Consiglio, il Direttore, il Comitato Scientifico.
2. La durata degli organi decorre dalla data di pubblicazione del decreto di attivazione del Centro. La scadenza degli organi coincide con la scadenza del Centro.

## **Art. 8 - Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di governo di CSEIA ed è costituito da tutti gli studiosi di cui al precedente art. 6, che aderiscono al Centro:
  - a) dal Direttore, che lo presiede;
  - b) dai Ricercatori e Professori aderenti a CSEIA;
  - c) eventualmente da un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
  - d) eventualmente da esperti esterni a CSEIA.

Al Consiglio può anche partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun ente finanziatore.

2. Il Consiglio di CSEIA delibera quanto di interesse del Centro in ambito amministrativo, contabile, didattico e di ricerca.

In particolare, svolge le seguenti funzioni:

- elegge il Direttore del Centro;
- nomina i membri del Comitato Scientifico;
- definisce le funzioni da delegare al Comitato Scientifico;
- può prevedere una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, nell'ambito del Comitato Scientifico, che partecipa alle riunioni con voto consultivo;
- approva le proposte di modifiche di Regolamento;
- approva le proposte di rinnovo o di disattivazione del Centro;
- esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
- approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
- approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore coadiuvato dal Comitato Scientifico;
- approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
- approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazione, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.

Il Consiglio può riunirsi in modalità telematica, in ossequio a quanto previsto nel "Regolamento per lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica".

#### **Art. 9 - Funzionamento del Consiglio del Centro**

Per il funzionamento del Consiglio del Centro e degli altri organi collegiali si rinvia alle previsioni del Titolo VI del "Regolamento Generale di Ateneo" (Disposizioni comuni per gli organi e gli organismi).

**1.** Il Consiglio del Centro è convocato dal Direttore, che definisce l'ordine del giorno delle riunioni. In caso di impedimento del Direttore, il Consiglio è convocato dal Vice Direttore.

La convocazione deve indicare: la sede, la data, l'orario della riunione, nonché il relativo ordine del giorno e deve essere inviata per iscritto ai diretti interessati, tempestivamente, e, comunque, almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, anche tramite posta elettronica. Il termine può essere ridotto in caso di urgenza fino a ventiquattro ore.

La convocazione può anche essere richiesta, per iscritto, al Direttore da almeno un quarto dei componenti l'organo. Tale richiesta deve indicare anche gli argomenti all'ordine del giorno che si intendono discutere nella riunione.

Gli uffici competenti provvedono a trasmettere ai componenti dell'organo la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. I componenti dell'organo hanno, in ogni caso, diritto di accesso a tutta la documentazione pertinente.

**2.** Le riunioni possono svolgersi in modalità telematica, intendendosi per tale le riunioni in cui è previsto che uno o più dei soggetti convocati possano partecipare a distanza. Per la disciplina delle riunioni in tali modalità, si rinvia ad un apposito Regolamento di Ateneo.

La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti;
- b) la reciproca, biunivoca percezione audio visiva tra tutti i membri;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità;
- d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione;
- e) la simultaneità nell'espressione dei voti;

f) la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

La convocazione deve contenere altresì l'indicazione dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

Nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. La regolarità della riunione è garantita dal Direttore che, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, specificando le tecnologie a distanza in possesso di ciascuno. La specifica di cui sopra è riportata nel verbale dal Segretario.

**3.** L'organo è validamente costituito qualora tutti i componenti, aventi diritto al voto, siano stati regolarmente convocati. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (*quorum* strutturale). Non è ammessa la partecipazione per delega dei componenti eletti.

Il Direttore verifica preliminarmente il numero legale, che deve permanere per tutta la durata della riunione; tale verifica può essere richiesta da ciascun componente nel corso della riunione stessa. Al fine di ritenere giustificata l'assenza, la relativa comunicazione deve indicare la motivazione. A titolo esemplificativo sono considerate motivazioni per la giustificazione dell'assenza: essere in malattia o in missione debitamente autorizzata, avere contemporanei documentati impegni didattici, assistenziali o inerenti ad attività di ricerca assunti in precedenza; avere il dovere di contemporanea partecipazione alle riunioni degli organi centrali di Ateneo, a Commissioni concorsuali o elettorali; esistenza di una causa di forza maggiore da documentare successivamente.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati così come disposto dal comma 1 punto 2) dell'art. 18 del R.D. n.674/1924.

I componenti in aspettativa, in congedo, o assenti per malattia, vengono convocati alle riunioni e, se assenti, sono considerati giustificati.

**4.** Salvo che sia diversamente disposto, il Direttore indica uno dei presenti, che svolge la funzione di Segretario.

Il Direttore espone gli argomenti all'ordine del giorno.

La trattazione degli argomenti segue l'ordine stabilito nella convocazione, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga di modificare tale ordine.

In via del tutto eccezionale, l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori deve essere richiesto e motivato al Direttore, nei tempi previsti per la convocazione di urgenza. Salvo che sia diversamente disposto nel regolamento di funzionamento dell'organo, gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo. Le relative deliberazioni saranno adottate secondo le maggioranze ordinarie.

Nessun componente può partecipare alla riunione, o alla parte della riunione, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, fermo restando quanto disposto dall'art. 51 c.p.c. Il componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

**5.** Il verbale deve essere predisposto per ogni riunione e deve riportare:

- data e luogo della riunione;
- ordine del giorno;
- attestazione della regolarità della convocazione;
- indicazione nominativa dei componenti presenti, degli assenti anche giustificati;
- l'indicazione e la sottoscrizione del Direttore e del Segretario.

Il verbale deve inoltre contenere una sintetica descrizione della trattazione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, nonché l'esito

della votazione con indicazione nominativa di contrari e astenuti. Il verbale è approvato nella riunione immediatamente successiva o al termine della riunione stessa. Il Segretario è responsabile della redazione del verbale.

**6.** Le votazioni avvengono in modo palese, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto impongano il voto segreto.

Il Direttore dell'organo può disporre il voto segreto qualora la votazione riguardi persone o qualora ciò sia richiesto da almeno 1/5 dei presenti alla riunione. La segretezza del voto non concerne, comunque, la modalità di votazione che pertanto non richiede necessariamente la scheda segreta: il voto può essere espresso alla presenza dei componenti. Dal verbale non dovranno risultare i voti espressi dai singoli componenti, né il modo e l'ordine con cui il Direttore ha sottoposto a votazione i vari quesiti.

Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione (*quorum funzionale*), salvo che non sia diversamente disposto. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è raggiunta ove il numero che, moltiplicato per due, superi di uno il numero dei votanti stesso.

In ipotesi di parità, prevale il voto del Direttore.

Gli astenuti non sono computabili tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione. Coloro che si astengono dal voto, infatti, non esprimono un assenso alla proposta e il loro voto deve considerarsi sfavorevole all'approvazione. I nominativi degli astenuti vanno riportati nel verbale. L'astensione può essere doverosa da parte di chi si trovi in situazione di conflitto di interessi, in questo caso, chi si astiene deve allontanarsi dalla riunione e la maggioranza necessaria per la deliberazione deve essere ricalcolata senza la sua presenza.

La mancata designazione o elezione di componenti di collegio non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo.

## **Art. 10 – Direttore**

1. Il Direttore è un Professore o Ricercatore dell'Università di Parma eletto dal Consiglio del Centro tra i suoi componenti, con le modalità di cui al successivo art. 11. Il Direttore dura in carica per la durata del Centro e, in caso di rinnovo del Centro, può essere rieletto non più di una volta consecutivamente. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

2. Il Direttore assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla scadenza del Centro.

Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio del Centro e il Comitato scientifico;
- c) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
- d) presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, la relazione consuntiva sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva trasmissione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo, si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il presente Regolamento, le disposizioni relative ai compiti e alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.

3. Il Direttore del Centro designa un Vice Direttore tra i Professori e Ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettorale e decade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

In caso di cessazione anticipata del Direttore, entro trenta giorni il Decano convoca il Consiglio per procedere all'elezione del nuovo Direttore per lo scorcio del mandato. In tale ipotesi il Vice Direttore resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.

#### **Art. 11 – Elezioni del Direttore**

1. Entro 30 giorni dall'attivazione del Centro, il Decano dello stesso convoca il Consiglio per procedere con l'elezione del Direttore. Il Direttore è eletto tra i professori che manifestano la disponibilità con proprie dichiarazioni.
2. In caso di impedimento prolungato, oltre i quattro mesi, di cessazione anticipata o di dimissioni del Direttore, il Decano convoca il Consiglio e indice nuove elezioni entro 30 giorni dalla dichiarazione di vacanza del ruolo di Direttore da parte del Consiglio del Centro. In tal caso, le dichiarazioni di disponibilità possono essere presentate al Decano.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai membri del Consiglio alla data di indizione della elezione.
4. Il Direttore è eletto tra i Professori e Ricercatori dell'Università di Parma facenti parte del Consiglio, che prima della data di collocamento a riposo o di cessazione assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto; è possibile esprimere una sola preferenza.
6. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti, si farà riferimento all'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.
7. Il Decano comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto.
8. Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari".
9. Il Decano può indire le elezioni del Direttore in modalità telematica, da svolgersi utilizzando la piattaforma di voto elettronico messa a disposizione dall'Ateneo, che garantisce e certifica i requisiti di sicurezza, anonimato ed integrità di voto. Al provvedimento di indizione, da trasmettere agli elettori, sono allegate le indicazioni tecniche necessarie per esercitare il diritto di voto.
10. Il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore.

#### **Art. 12 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico viene nominato con delibera del Consiglio del Centro ed è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove membri.

Il Comitato Scientifico può invitare studiosi ed esperti nazionali e internazionali a partecipare ad una o più riunioni dell'organo.

Il Direttore convoca il Comitato Scientifico almeno una volta all'anno e ogniqualvolta non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata.

Il Comitato Scientifico:

4. coadiuva il Direttore nella formulazione del programma annuale delle attività e nella redazione del rapporto annuale di attività;
5. formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati nazionali e internazionali che intendono partecipare alle attività del Centro.

#### **Art. 13 – Modifiche al Regolamento del Centro**

1. Le proposte di modifica del Regolamento del Centro sono presentate dal Direttore del Centro al Consiglio o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Centro. Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio del Centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.
2. Le proposte di modifica, una volta approvate dal Consiglio, entrano in vigore solo dopo essere state deliberate secondo le procedure previste al successivo art. 15.

#### **Art. 14 – Recesso e disattivazione del Centro**

1. Ciascun aderente può recedere dal Centro, dandone comunicazione scritta al Direttore del Centro.
2. Ciascun Dipartimento, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, la relativa motivata delibera. Nel caso di Centri interdipartimentali, a seguito del recesso di un Dipartimento, il Consiglio del Centro dovrà assumere una motivata delibera da cui risulti la capacità di proseguire l'attività inerente i progetti che hanno portato all'istituzione del Centro interdipartimentale.
3. Qualora il Consiglio del Centro stesso rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro, esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
4. La disattivazione del Centro ha come conseguenza il termine delle sue attività.

#### **Art. 15 – Norme finali e di rinvio**

1. Il presente Regolamento è proposto dal Senato Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma ed emanato con Decreto Rettorale. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sul sito informatico di Ateneo.
3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari di Ateneo, in quanto compatibili.